

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 55

Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, e al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione, è stato sospeso il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016 e delle relativa imposta;

2. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie

pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad una maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;

3. La posticipazione del termine al 31 ottobre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

4. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015;

5. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della l.r. 81/2015;

6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2016 è riaperto il termine, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non

corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della l.r. 81/2015.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.08.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2016, n. 112

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessori Federica Fratoni, Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 agosto 2016

Approvata in data 2 agosto 2016

Divenuta legge regionale 54/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81